

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 16.

Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per imprese, devono intendersi anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio regionale e ivi esercenti attività di impresa, arte o professione o produttori di reddito agrario; lo scopo di cui al comma 1 si intende, altresì, perseguito mediante interventi a favore di persone fisiche che agiscono per finalità estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, purché temporanee e funzionali a favorire, anche indirettamente, lo sviluppo dell'attività imprenditoriale regionale."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 7/2006)

1. L'articolo 14 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Consiglio di amministrazione)

1. FINAOSTA S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispondenti ai criteri di correttezza e competenza prescritti dalla normativa statale vigente in materia bancaria e creditizia.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino a un massimo di tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di riconferma.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste dall'articolo 15bis. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. L'intero consiglio di amministrazione cessa nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
4. I compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 7/2006)

1. L'articolo 15 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due membri supplenti, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispondenti ai criteri di correttezza e competenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia, i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato.
2. I compensi spettanti ai sindaci effettivi sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Per i sindaci supplenti, i compensi sono corrisposti dal momento del subentro al membro effettivo, nella misura rideterminata su base mensile.”

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 15bis nella l.r. 7/2006)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 7/2006, come sostituito dall'articolo 3, è inserito il seguente:

“Art. 15bis

(Nomina degli organi sociali)

1. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta all'assemblea. In particolare:
 - a) l'assemblea nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno su designazione della giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, scelto tra i componenti del relativo consiglio, e gli altri su designazione della Giunta regionale;
 - b) l'assemblea nomina il Presidente e gli altri membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti, previa designazione degli stessi da parte della Giunta regionale.
2. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), in ragione della specificità dei requisiti e criteri di idoneità richiesti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti), per la designazione, finalizzata alla successiva nomina, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di competenza regionale, compresi i relativi Presidenti, la struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della medesima l.r. 11/1997, procede, almeno trenta giorni prima della scadenza degli organi da designare, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione di un avviso pubblico. L'avviso contiene l'indicazione delle cariche e dei requisiti specifici richiesti relativi all'incarico da conferire, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15. Dell'avviso è data ulteriore pubblicità attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione, anche tramite pubblicazione sul sito della società. Le domande presentate sono valutate ai soli fini delle nomine in scadenza.
3. I soggetti interessati presentano domanda per le cariche previste alla struttura regionale di cui al comma 2, corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti nel medesimo avviso. All'esito dell'istruttoria condotta dalla medesima struttura regionale, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di società ed enti partecipati, è redatto, sulla base dei dati autodichiarati, apposito elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
4. La Giunta regionale designa i propri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, compresi i relativi Presidenti, con propria deliberazione, attingendo dall'elenco di cui al comma 3. L'assemblea di FINAOSTA S.p.A. provvede alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sulla base delle designazioni effettuate dalla

Giunta regionale e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

5. Gli organi competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia bancaria e creditizia provvedono, nei trenta giorni successivi alla nomina, alla verifica della sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità richiesti e autodichiarati dall'esponente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.”.

Art. 5

(Cessione di azioni di Aosta Factor S.p.A.)

1. FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a porre in essere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), tutte le attività finalizzate alla cessione, anche parziale, della partecipazione azionaria in Aosta Factor S.p.A., detenuta in gestione ordinaria ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7/2006.
2. FINAOSTA S.p.A., in caso di cessione parziale, è autorizzata al mantenimento delle azioni residue in ragione delle finalità dell'attività svolta da Aosta Factor S.p.A., funzionali allo sviluppo del tessuto economico, alla crescita del benessere sociale e al perseguimento della piena occupazione nella Regione.

Art. 6

(Acquisto delle azioni detenute dai Comuni di Brissogne e Pollein)

1. Al fine di semplificare le eventuali azioni di fusione e incorporazione della società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. con la società Struttura Valle d'Aosta s.r.l./Vallée d'Aoste Structure s.r.l., FINAOSTA S.p.A. procede, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016, all'acquisizione, nell'ambito degli interventi della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della l.r. 7/2006, delle azioni detenute nella società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. dai Comuni di Brissogne e Pollein.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per la designazione e la nomina dei membri degli organi sociali in scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, previo avviso da pubblicare almeno venti giorni prima della data di scadenza degli organi stessi, con le modalità stabilite dall'articolo 15bis della l.r. 7/2006, come introdotto dall'articolo 4.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 luglio 2021.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 28;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 677 del 07/06/2021);

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 28;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 677 du 07/06/2021);

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Presentato al Consiglio regionale in data 09/06/2021;- Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 15/06/2021;- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 28/06/2021, con emendamenti e la relazione scritta del Consigliere MALACRINO';- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 07/07/2021 con deliberazione n. 752/XVI;- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;- Trasmesso al Presidente della Regione in data 12/07/2021; | <ul style="list-style-type: none">- présenté au Conseil régional en date du 09/06/2021;- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 15/06/2021;- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 28/06/2021 avec amendements et rapport écrit du Conseiller MALACRINO';- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 07/07/2021 délibération n. 752/XVI;- L'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste ;- transmis au Président de la Région en date du 12/07/2021; |
|--|---|

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 17.

Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Rinegoziazione dei mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Per incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, e al fine di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi dalla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 7, è autorizzato, a favore delle imprese con posizioni debitorie classificate da FINAOSTA S.p.A., in relazione ai medesimi mutui, come credito deteriorato, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno beneficiato della sospensione di cui alla legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19), l'allungamento della durata residua dei relativi piani di ammortamento fino ad un massimo di sette anni, oltre ad un eventuale periodo di preammortamento di massimo due anni, con contestuale eventuale variazione di altre condizioni contrattuali, in deroga alle durate e alle condizioni contrattuali previste dalle leggi regionali di cui al comma 7, previa valutazione di ogni singola posizione sotto il profilo creditizio da parte di FINAOSTA S.p.A..
2. Il piano di ammortamento di cui al comma 1 è ricalcolato sul capitale residuo esistente alla data della rinegoziazione, maggiorato della quota capitale delle rate eventualmente scadute alla medesima data, salvo il pagamento della quota interessi delle medesime rate e degli eventuali interessi di mora.
3. FINAOSTA S.p.A. fornisce apposita informativa ai titolari dei mutui di cui al comma 1, i quali possono richiedere l'accesso alla rinegoziazione con le modalità indicate da FINAOSTA S.p.A. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 agosto 2021.
4. La rinegoziazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle spese di istruttoria e dei costi per gli adempimenti notarili

necessari alla modificazione del contratto originario.

5. Ai fini del monitoraggio del rischio di credito dei finanziamenti concessi da parte di FINAOSTA S.p.A., con la domanda di rinegoziazione il mutuatario si impegna a fornire a FINAOSTA S.p.A., in qualsiasi momento e per tutta la durata residua del mutuo, tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale, nei termini e con le modalità dalla medesima richiesti.
6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
7. La rinegoziazione ai sensi del presente articolo è disposta con riferimento ai mutui agevolati stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge contratti a valere sulle seguenti disposizioni:
 - a) capo II della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);
 - b) articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);
 - c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
 - d) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
 - e) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
 - f) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
 - g) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
 - h) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);
 - i) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
 - j) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
 - k) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
 - l) articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);
 - m) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);
 - n) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);
 - o) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);
 - p) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Art. 2

(Inquadramento in materia di aiuti di Stato)

1. Le rinegoziazioni concesse ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato e sono concesse nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato"), della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (Regime SA.62495).
2. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese del settore finanziario e creditizio.
3. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che si trovano già in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla data del 31 dicembre 2019.
4. Gli aiuti possono tuttavia essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
 - b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
5. Gli aiuti richiesti a valere sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" sono concessi entro il 31 dicembre 2021, fatta salva la sua eventuale proroga.
 6. Le rinegoziazioni concesse ai sensi dell'articolo 1 possono, in alternativa, essere concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
 7. Gli aiuti di cui al comma 6 non possono essere concessi ai soggetti che siano qualificabili come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
 8. È ammesso il cumulo con altri aiuti concessi, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 3
(Clausola valutativa)

1. Entro il 31 dicembre 2021, FINAOSTA S.p.A. presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione concernente l'efficacia e l'esito dell'applicazione della presente legge, al fine di consentire la valutazione dell'introduzione di misure di rinegoziazione dei mutui agevolati a decorrere dal 2022, anche con riferimento alle imprese che non hanno posizioni debitorie classificate da FINAOSTA S.p.A. come "credito deteriorato".

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 luglio 2021.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 31;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 757 del 20/06/2021);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 30/06/2021;
 - Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 01/07/2021;
 - Acquisito il parere della II^a Commissione consiliare permanente espresso in data 06/07/2021, con un emendamento e

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 31;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 757 du 20/06/2021);
 - présenté au Conseil régional en date du 30/06/2021;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 01/07/2021;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 06/07/2021 avec un amende-

la relazione scritta del Consigliere Malacrinò;

- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 07/07/2021 con deliberazione n. 754/XVI;
- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 12/07/2021;

ment et rapport écrit du Conseiller Malacrinò;

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 07/07/2021 délibération n. 754/XVI;
- L'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste ;
- transmis au Président de la Région en date du 12/07/2021;